

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani, quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con esso.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

(È approvato).

Art. 11.

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari iscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione; sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

(È approvato).

Art. 12.

La vedova in concorso con la prole minorenni, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avvenuta dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera b) dell'articolo 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre, ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 13 bis, proposto dall'onorevole Celli ed altri:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà iscritta, per un decennio dal 1° luglio 1909, in un capitolo speciale per sussidio alla Cassa di previdenza dei medici condotti e di altri sanitari, l'annua somma di lire 250,000 che andranno a togliere alle pensioni le riduzioni di cui all'articolo 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335.

Celli, Rampoldi, Angiolini, Brunelli, Scellino, Queirolo, Messedaglia, Giulietti, Patrizi, Berti, Comandini, Baldi, Tinazzi, Coris, Luigi Rossi, Montresor, Falcioni, Callaini, Garanda, Maraini, Teso, Solidati-Tiburzi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli. **CELLI.** Ritiro l'articolo aggiuntivo con la sicurezza che diventerà il primo articolo di quel disegno di legge, che il ministro del tesoro ha testè promesso.

CARCANO, ministro del tesoro. Forse sarà l'unico.

CELLI. No, vi è l'altro per far iscrivere gli anziani; ma questo lo ritiro tanto più volentieri perchè sono sicuro che si studierà quale sarà la somma necessaria. Se invece di 250 mila lire, ne occorreranno 300 mila, non cadrà il mondo.

Con questa dichiarazione ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Il suo articolo aggiuntivo è ritirato.

Art. 14.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvederà al riordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici condotti e altri sanitari.

Provvederà inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle sopresse categorie di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio